

XVI legislatura

A.S. 1955-B:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, recante
proroga di termini previsti da
disposizioni legislative"**

Febbraio 2010

n. 70



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 8.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 10-sexies</i>	<i>4</i>

PREMESSA

Si premette che il provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, è munito di relazione tecnica aggiornata, così come previsto dall'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Va comunque rilevato che la RT in parola non appare conforme a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che dispone che nella relazione tecnica siano indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari. Tali indicazioni mancano nella RT presentata.

Articolo 8

COMMA 5-quinquies

Con la norma in esame è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2009 con il decreto-legge n. 180 del 2008, a decorrere dal quale cesserà il regime derogatorio per il computo delle spese di personale degli atenei, computo finalizzato alla determinazione del tetto del 90% stabilito per dette spese rispetto alle risorse destinate alle università nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario. Tale regime derogatorio esclude dal citato computo gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il SSN.

La RT, dopo aver illustrato la norma, esclude che dalla stessa derivino oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto si eliminano dal computo di cui sopra specifiche voci di spesa che non concorrono o concorrono solo in parte al raggiungimento del limite di cui trattasi.

Al riguardo, si rappresenta che l'esclusione di tali fattori di spesa, ai fini dell'osservanza da parte degli atenei della norma che fissa il limite massimo del 90%, finisce per influire, depotenziandola, sull'efficacia stessa della validità della regola

contabile, tesa alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli atenei. Infatti il parametro del 90%, il cui rispetto è reso evidentemente più agevole dalla norma in esame, condiziona il livello di attivazione del *turn over* da parte degli atenei, per cui la deroga potrà determinare problemi di equilibrio finanziario - fra l'altro con riflessi permanenti - proprio sugli atenei che per l'anomala composizione della loro spesa già si trovano in situazione di maggiore criticità finanziaria.

Infatti, sul punto, in occasione dell'ultima analogo proroga, la RGS, con nota del 25 novembre 2008, ha formulato parere contrario, motivato proprio dalla dilatazione della possibilità di indebitamento degli atenei in situazione di criticità finanziaria.

Fra l'altro, la stessa RT in esame ammette implicitamente, in contraddizione rispetto all'asserita conclusione dell'invarianza di oneri, i potenziali effetti negativi della norma, che potrebbe rendere più facile il rispetto del parametro del 90% con conseguenti riflessi sulla spesa degli atenei, laddove afferma che: "si eliminano specifiche voci di spesa che [...] concorrono solo in parte al raggiungimento del limite di cui trattasi".

Articolo 10-sexies

Comma 1

Le lettere a) e b) stabiliscono che ai contributi relativi al 2009 spettanti alle imprese editoriali costituite in forma di cooperative, gestite da cooperative, che editano giornali nelle lingue delle minoranze linguistiche nazionali ecc. non si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 62, della "finanziaria" per il 2010, che pone il limite dello stanziamento *ad hoc* iscritto in tabella C nella erogazione dei contributi e delle provvidenze *de quibus*. I contributi in esame sono comunque corrisposti, per il 2009, in presenza dei requisiti di legge, nella misura massima del 100% dell'importo spettante con riferimento al 2008.

La RT asserisce che tali norme non determineranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel presupposto che a qualsiasi maggiore esigenza che dovesse essere rilevata per i contributi rispetto alle disponibilità di bilancio a legislazione vigente (pari a 334 mln di euro per il 2010) si farà fronte con i risparmi di spesa della Presidenza, nell'ambito dei capitoli di parte corrente concernenti spese rimodulabili del bilancio autonomo della Presidenza stessa, senza dar luogo alla necessità di provvedere con reperimento di ulteriori coperture.

Al riguardo, si segnala che la norma, derogando all'articolo 2, comma 62, dell'ultima legge finanziaria, appare suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto allo stanziamento iscritto in tabella C, qualora i contributi teoricamente spettanti alle imprese editoriali eccedano l'importo di tale stanziamento, costituendo essi oggetto di diritti soggettivi. Va comunque sottolineato che la norma prevede un nuovo limite, rappresentato dal livello dei contributi spettanti per il 2008 che, qualora sia riferito ad ogni singola impresa (come sembra plausibile in virtù del riferimento alla presenza dei requisiti di legge), potrebbe contenere l'onere complessivo, ostacolando il superamento dello stanziamento. L'esame parlamentare può essere utile per chiarire l'interpretazione della norma

Tuttavia, alla luce di quanto riportato nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2008, si osserva che lo stanziamento per il 2008 è risultato insufficiente rispetto alle esigenze, per cui vi è motivo di presumere che anche le risorse stanziare per il 2009, sostanzialmente in linea con quelle previste per il 2008, possano rilevarsi insufficienti, con conseguenti necessità di integrazione delle stesse.

In merito a quanto asserito dalla RT in ordine alla riduzione di altre spese correnti e rimodulabili si rinvia all'analisi svolta in rapporto al comma 4.

La lettera c) estende al 2009 la riduzione del 2% dell'importo del contributo teoricamente spettante a ciascuna

impresa, proroga al 2009 il diritto dei canali tematici satellitari a percepire i contributi e stabilisce che i costi ammissibili al rimborso non possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per il 2008 (la norma attuale, invece, consentiva un aumento rispetto all'anno precedente, sia pur limitato al tasso programmato d'inflazione).

Al riguardo, nulla da osservare in relazione alle predette disposizioni, complessivamente considerate.

La lettera d) dimezza i contributi complessivi relativi agli anni a decorrere dal 2009 previsti per i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero.

Al riguardo, nulla da osservare, data la natura virtuosa della disposizione.

La lettera e) elimina a decorrere dal 2009:

- 1) i contributi per le imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea;
- 2) le riduzioni tariffarie e le agevolazioni creditizie per le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in Parlamento;

3) le riduzioni tariffarie e i contributi previsti per le imprese di radiodiffusione sonora che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, nonché quelli previsti per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento.

Ai soggetti di cui al numero 3) sono riconosciuti a decorrere dal 2009 soltanto i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare dei risparmi di spesa.

Comma 2

In attuazione del comma 1, e fermi gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C della "finanziaria" per il 2010 la norma dispone che, un importo non inferiore a 50 mln di euro per il 2010 sia destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine il citato importo è immediatamente

accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalità.

La RT asserisce che la norma eviterà il crearsi di situazioni debitorie nei confronti del soggetto fornitore del servizio postale.

Al riguardo, pur concordando con quanto asserito dalla RT in relazione ai rapporti con Poste italiane S.p.A, si rileva che la norma, unitamente alle già citate norme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 (disapplicazione della disposizione che pone il livello dello stanziamento di bilancio come tetto all'erogazione dei contributi alle imprese editoriali, radiofoniche e televisive), rende naturalmente più probabile la necessità di un'integrazione dello stanziamento stesso al fine di garantire l'erogazione dei contributi relativi al 2009. Infatti, tale norma, che vincola una quota dello stanziamento complessivo ad una specifica finalità, riduce automaticamente l'ammontare delle risorse destinate ai contributi alle imprese editoriali, fra l'altro in misura potenzialmente indeterminata, atteso che la norma stessa non stabilisce un importo o un livello massimo da accantonare, ma prevede un accantonamento "non inferiore a 50 milioni di euro".

Comma 3

La disposizione estende il novero delle testate per le quali non è richiesto il requisito della rappresentanza parlamentare per

l'accesso ai contributi e dispone l'erogazione degli stessi anche alle testate che "vengano editate da altre società comunque costituite".

La RT non si sofferma sul comma.

Al riguardo, si osserva che la norma appare idonea ad ampliare la platea dei soggetti aventi diritto ai contributi editoriali, con conseguenti potenziali riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Comma 4

Si prevede che, nel caso in cui il monitoraggio delle spese relative all'editoria evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni di cui allo stanziamento di bilancio a legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT sembra attribuire alla previsione in esame la funzione di impedire l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per effetto del comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Al riguardo, si segnala che la norma in esame sembra configurare una particolare clausola di salvaguardia, predisposta in rapporto a norme per le quali la stessa RT non procede ad una quantificazione di oneri, sia pur non escludendoli *ex ante*.

Ribadito quanto già asserito in ordine al presumibile insorgere di oneri in conseguenza delle richiamate disposizioni, con conseguente necessità di integrare gli stanziamenti iniziali, si rileva inoltre che non sono fornite indicazioni circa l'ammontare delle risorse che potrebbero essere oggetto di rimodulazione, anche in relazione alla tempistica degli impegni che su tali risorse verranno assunti nel corso del 2010 e all'eventualità che esigenze di integrazione si verifichino anche per altri interventi finanziati a valere sul bilancio della presidenza del Consiglio. Nel complesso, la clausola di salvaguardia prevista, intesa come modalità di copertura soltanto eventuale, non solo appare operare su risorse di bilancio (modalità che svuoterebbe di significato la funzione propria della clausola di salvaguardia, ancorché si faccia riferimento soltanto agli oneri correnti e rimodulabili), ma appare caratterizzata da un certo grado di aleatorietà ed indeterminatezza, a fronte di oneri aggiuntivi che appaiono invece di probabile insorgenza.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>